



COMUNE DI CARIATI
Provincia di Cosenza

ORDINANZA NR. 25

DEL 26/10/2018

OGGETTO: INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI STRADA DENOMINATO VIA SOTTO LE MURA- DALLA TORRE GROTTA SINO ALLA TORRE S. CROCE- PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA E INCOLUMITA'.

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE, a causa delle precipitazioni abbandonanti avvenute nelle giornate del 05, del 06 e del 23 Ottobre 2018, si sono verificati il distaccamento di materiale pietroso dalla Cinta Muraria del Centro Storico sita in via Sotto Le Mura e il cedimento della sede viaria della stessa strada comunale;

VISTO il sopralluogo del Comando di Polizia Locale documentato con relazione prot.n. 3419/18 VV.UU., con il quale viene segnalata la mancanza delle garanzie minime per la sicurezza della strada e della circolazione;

CONSIDERATO CHE per la motivazione suddetta si rende necessario interdire il passaggio veicolare e pedonale sul tratto stradale interessato e , conseguentemente, chiudere al traffico veicolare e pedonale il tratto di Strada comunale denominato via Sotto Le Mura- dalla Torre Grotta sino alla Torre S. Croce-;

VISTO l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMATO altresì, l'art. 54, comma 8, del sopracitato T.U.E.L., disponente : *"Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo"*;

ACCERTATA l'assenza del Sindaco, per impegni istituzionali;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO quanto sopra premesso, rilevato e considerato:

ORDINA

per motivi di pubblica sicurezza e incolumità, la chiusura al passaggio veicolare e pedonale del tratto di strada denominato via Sotto Le Mura- dalla Torre Grotta sino alla Torre S. Croce;

RESTA FERMA la necessità di adottare tutte le cautele necessarie per evitare pericoli, i divieti e gli obblighi sopracitati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e Soccorso, ai veicoli del servizio tecnico comunale e di protezione civile, compatibilmente con le operazioni in atto, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia.

L'Area Tecnica LL.PP. e Servizi è incaricata dell'apposizione della prescritta segnaletica dovrà effettuarsi a norma dell'art. 6, comma 4, lettera f, del D.L.vo n. 285/1992.

La Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S., è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

INFORMA

A norma dell'art. 37 Comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) avverso la predetta Ordinanza, chiunque abbia interesse può, e con le formalità stabilite dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada), presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale - Catanzaro, ovvero ricorso al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia inviata all'Assessore alla P.L., all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo on line del Comune di Cariati, al Responsabile dell'Area Tecnica e Polizia Municipale per il seguito di rispettiva competenza, al Sig. Prefetto di Cosenza, al Comando dei Carabinieri di Cariati, alla Provincia di Cosenza, all'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Dalla Residenza Municipale li, 26.10.2018



IL VICE SINDACO
Avv. Francesco CIGGIU'